



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Eduardo Savarese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 29159 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: azione di inefficacia ex art. 44 L.F.

TRA

FALLIMENTO A SRL- fall n. , del 14.09.2018 (C.F. e P.Iva), con sede in N , alla via C: P S F Is. , in persona del curatore avv. D C elett.te domiciliato in N alla F S L n. , presso lo studio dell' Avv. M L I (C.F.), che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unita all'atto di citazione mediante trasmissione telematica in copia autenticata con firma digitale, ai sensi dell'art.83 terzo comma c.p.c., ed in virtù di provvedimento di nomina del curatore autorizzato dal G.D. alla procedura, dott. Francesco Paolo Feo in data 07.06.2021

ATTORE

E

N S: S.P.A. (C.F. e P. IVA), con sede in N al C D I , in persona dell'Amministratore unico e l.r.p.t. Dott. S P , rappresentata e difesa ai fini del



presente atto dall'Avv. L T del Foro di N (c.f.) e con lo stesso elettivamente dom. ta presso il suo studio sito in N alla Via P di T n come da procura resa su foglio separato

CONVENUTO

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 30.11.2021 la Curatela attrice vocava in giudizio la società N S s.p.a. dinanzi al Tribunale di Napoli per ivi voler così provvedere:

“A) ai sensi dell’art. 44 R.D. 16.03.1942 n. 267 dichiarare inefficace il pagamento dell’importo di (euro) 1.975,00 oltre IVA e CPA eseguito in data 24-27.09.2018 dalla N s s.p.a. in favore dell’avv. I M T ;

B) per l’effetto condannare N S s.p.a. al pagamento dell’importo di (euro) 1.975,00 oltre IVA e CPA oltre interessi legali dalla data del pagamento con rivalutazione e successivi interessi ex art. 1284 quarto comma c.c.;

C) ai sensi dell’art. 44 R.D. 16.03.1942 n. 267 dichiarare inefficace il pagamento dell’importo di euro 37.062,48 eseguito in data 24-27.09.2018 dalla N s s.p.a. in favore del sig. M G ...;

D) per l’effetto condannare N S s.p.a., in forza dell’intervenuta inefficacia dei pagamenti e, ad ogni modo, dell’inopponibilità degli stessi alla Curatela, a restituire o comunque pagare l’importo di euro 37.062,48, oltre interessi legali dalla data del pagamento con rivalutazione e successivi interessi ex art. 1284 quarto comma c.c.;

E) accertare e dichiarare che la N S S.P.A. è in ad ogni buon conto debitrice del fallimento dell’ulteriore somma pari ad euro 1.701,82 quale somma dovuta in virtù del riconoscimento del debito;

F) per l’effetto condannare la N S S.P.A. all’ulteriore pagamento di euro 1.701,82 oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dalla domanda sino al soddisfo;

F) con vittoria delle spese di giudizio, comprensive di IVA e CPA”.



La Curatela attrice sostiene che il pagamento effettuato, quale terzo pignorato, dalla N S s.p.a. in data 28.09.2018, in adempimento della ordinanza di assegnazione/ingiunzione emessa dal Tribunale di Napoli ante fallimento - e cioè in data 27.06.2018 - a favore del creditore della A s.r.l., sig. G M , e del legale di tale creditore, avv. M T I , sarebbe revocabile ex art. 44 l.f. Ciò in quanto tale pagamento sarebbe intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato.

Nell'ambito della stessa domanda, realizzando un cumulo oggettivo di "petita", la curatela richiedeva poi la condanna della convenuta al pagamento di un credito, dalla stessa riconosciuto, pari ad euro 1.701,82.

Si costituiva ritualmente la convenuta che ripercorreva i fatti all'origine del pignoramento presso terzi da cui derivava il pagamento impugnato dalla curatela ai sensi dell'art. 44 L.F. In specie essa deduceva che il sig. M G , dipendente della A s.r.l. proponeva a ministero del proprio legale, giudizio monitorio nei confronti della predetta società. In particolare il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro emetteva il decreto ingiuntivo n. 1111/2017 che, non opposto, veniva munito di formula esecutiva in data 19.09.2017. Sempre nell'anno 2017 il suddetto creditore promuoveva pignoramento presso terzi (N S s.p.a.) (r.g. 17037/2017). In data 27.06.2018 il G.E. emetteva ordinanza di assegnazione avente ad oggetto le somme dovute al creditore precedente (euro 37.602,48) oltre le spese legali di procedura pari ad euro 1.975,00 oltre IVA e CPA (a favore dell'avv. I). In data 28.09.2018 la N S s.p.a. provvedeva al pagamento di quanto oggetto della suddetta ordinanza di assegnazione. In data 14.09.2018 risulta però intervenuto il fallimento della società debitrice: *"In altri termini il pagamento è stato effettuato dalla odierna convenuta N S s.p.a. in ottemperanza alla ordinanza di assegnazione del 27.06.2018 ed appena 10 giorni dopo la declaratoria di fallimento (14.09.2018). E ciò, si badi bene, in assenza assoluta di informazioni in ordine alla suddetta, recentissima, declaratoria fallimentare. Ed infatti né i creditori procedenti né tanto meno la Curatela notiziavano tempestivamente il terzo pignorato (N S s.p.a.) della intervenuta declaratoria di fallimento del debitore (A s.r.l.). Di tale*



evento, invero, la Curatela notiziava la odierna convenuta solo con la missiva del 19.05.2019 (sub doc. 4 avversario) e cioè solo dopo 8 mesi dalla suddetta sentenza di fallimento". La convenuta eccepiva comunque la propria totale carenza di legittimazione passiva, la quale sussisterebbe, giusta insegnamento del Supremo Collegio, soltanto in capo al creditore che abbia ricevuto il pagamento a detrimento degli altri creditori.

Quanto al credito riscosso nel presente giudizio dalla curatela, la convenuta rilevava che a "fronte della (tardiva) comunicazione inviata dalla Curatela in data 19.05.2019, la odierna convenuta, con comunicazione del 18.06.2019, evidenziava la sussistenza di un credito in capo alla suddetta Curatela di soli euro 1.701,82 (cfr. doc. 5 avversario). Per l'effetto – ed al massimo – solo tale importo dovrà e potrà essere riconosciuto alla Curatela attrice. Peraltro è bene ribadire che la N S s.p.a. non ha mai denegato la propria disponibilità al pagamento di quanto effettivamente dovuto (id est soli euro 1.701,82). Per l'effetto, il mancato coerente riscontro della Curatela attrice alla disponibilità in tal senso testualmente offerta dalla convenuta in data 18.06.2019 (cfr. doc. 5 avversario) non potrà certo costituire (ulteriore) iniquo pregiudizio ai danni della N S s.p.a. risultando, in parte qua, l'attivazione del presente giudizio, invero, del tutto pretestuosa, gratuita e, certamente, ultronea".

Concessi i termini istruttori, il giudice formulava una proposta conciliativa non accettata dalla convenuta, sicché il 14 giugno 2022 la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In assenza di questioni pregiudiziali di rito, va subito rilevato che tutti i fatti posti alla base della presente controversia (il pagamento impugnato, la sua causale, lo svolgimento del pignoramento presso terzi e, infine, l'ammontare del credito vantato dalla curatela nei confronti della convenuta) non sono oggetto di contestazione. Deve allora innanzitutto valutarsi se la curatela abbia esperito legittimamente l'azione ex art. 44 L.F. nei confronti dell'odierna convenuta.

Il principio di diritto costantemente espresso da ormai risalente giurisprudenza di legittimità in merito al rapporto tra pagamento eseguito in esecuzione di ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. e fallimento del debitore assoggettato a pignoramento presso terzi non è



contestato tra le parti. Anche ove l'ordinanza di assegnazione preceda la declaratoria di fallimento, occorre guardare all'atto estintivo – il pagamento – eseguito dal terzo pignorato, e debitore del fallito, nei confronti del creditore pignorante: quel pagamento, ove occorra in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore, deve reputarsi inefficace ai sensi dell'art. 44 comma 1 L.F.: *“In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal “debitor debitoris” al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta “salvo esazione”, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della “par condicio creditorum”, la cui salvaguardia costituisce la “ratio” della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo”* (ex plur., Cass. 22 gennaio 2016 n. 1227).

Ad essere in questione, nella presente controversia, è la legittimazione passiva in questo tipo di azione: la curatela può citare in giudizio sia il terzo pignorato che provvede al pagamento (il “solvens”) sia il creditore che riscosse il credito (l’“accipiens”)? Oppure ad essere evocabile in giudizio in quanto legittimato passivamente è il solo “accipiens”, cioè il creditore del



debitore fallito che, ricevendo quel pagamento, ha violato il principio della concorsualità formale e materiale?

Secondo la curatela attrice, è possibile citare in giudizio il “solvens”; secondo la convenuta, invece, la giurisprudenza di legittimità si sarebbe ormai attestata nel senso della carenza di legittimazione passiva di questi, essendo legittimato a subire gli effetti della declaratoria di inefficacia del pagamento il solo “accipiens”, in questo caso non chiamato in giudizio. In specie, la convenuta cita due pronunce della Corte di Cassazione: la sentenza 20 marzo 2020 n. 7477 e l’ordinanza 8 giugno 2020 n. 10867. Occorre subito rilevare che il richiamo alla prima delle due pronunce ora menzionate non è pertinente. In quel caso, la Corte ebbe a pronunciarsi sui pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario su ordine del legale rappresentante dell’impresa fallita, attraverso un’operazione di conto corrente bancario. In quel contesto, la Corte evidenziò come il pagamento era stato effettuato su disposizione e con provvista del fallito, a beneficio di un suo creditore, con ciò essendosi integrata la fattispecie del pagamento inefficace di cui al primo comma dell’art. 44, rispetto alla quale uno, e uno soltanto, è il legittimato passivo, e cioè il creditore che quel pagamento riscosse violando la parità di trattamento dei creditori.

La fattispecie che oggi questo Tribunale è chiamato ad esaminare è invece attinente al caso in cui la soddisfazione del creditore non avviene con un pagamento diretto da parte del debitore fallito, ma attraverso un pagamento effettuato da un debitore di questi che, pagando, estingue, secondo lo schema della cessione del credito in luogo dell’adempimento, non soltanto l’obbligazione verso il fallito, ma anche il debito del fallito nei confronti del creditore: e tanto accade nell’ambito di una riscossione coattiva del credito, nella forma del pignoramento presso terzi. Evidente, allora, come questa fattispecie coinvolga due rapporti giuridici distinti, collegati “ex lege”, l’uno che intercorre tra il fallito, nella posizione di creditore, e un suo debitore, e l’altro tra questi e il creditore del fallito. In tale fattispecie complessa, un unico atto solutorio realizza l’adempimento contestuale di due rapporti obbligatori, dunque.



A questa fattispecie si riferisce l'ordinanza della Corte di cassazione sopra richiamata. Su tale pronuncia, e su quelle precedenti di tenore uguale o analogo, il Tribunale intende soffermarsi approfonditamente.

Con la pronuncia dell'8 giugno 2020, la Corte di cassazione ha affrontato il caso in cui l'ordinanza di assegnazione del credito era successiva alla sentenza di fallimento. A fronte di tale ipotesi, essa ha rimarcato i seguenti principi di diritto: a) il pignoramento presso terzi si conclude con l'ordinanza di assegnazione del credito, anche se la liberazione del debitore pignorato è legalmente discendente solo dall'effettiva riscossione del credito assegnato a beneficio del creditore pignorante che tanto esigerà nei confronti del terzo pignorato in base all'ordinanza di assegnazione (art. 2928 c.c., disposizione che non libera il debitore pignorato "salvo esazione" del credito assegnato; b) l'ordinanza di assegnazione realizza un trasferimento coattivo del diritto di credito che fuoriesce dal patrimonio del debitore esecutato, poi fallito, e passa nella titolarità del creditore pignorante, anche se questa cessione coattiva non determina di per sé, come s'è detto, la liberazione del debitore; c) quando l'ordinanza di assegnazione è successiva alla dichiarazione di fallimento, questo trasferimento non avviene, in forza del disposto dell'art. 51 L.F., dal momento che l'ordinanza di assegnazione è un atto processuale inefficace quanto meno, dal momento che esso è stato assunto nonostante il divieto di proseguire le azioni esecutive e cautelari intentate contro il debitore fallito; d) in tal caso, il "debitor debitoris" che esegua il pagamento a mani del creditore pignorante non esegue un pagamento liberatorio, perché l'unico legittimato a riscuotere il credito, ex art. 1188 c.c., è il curatore fallimentare; e) di conseguenza, la legittimazione passiva – e, in specie, di solidarietà passiva – esiste in capo tanto al "solvens" quanto al creditore pignorante "accipiens", ed entrambi potranno essere evocati in giudizio dalla curatela fallimentare (negli stessi termini, sebbene non attraverso tutti i suddetti passaggi argomentativi, s'era pronunciata la Corte con la sentenza del 10 agosto 2017 n. 19947).

Al par. 8.2., la Corte (8 giugno 2020 cit.) quindi deduce: *"Nella giurisprudenza di legittimità non si è mai dubitato del duplice effetto estintivo che produce, in simili ipotesi, il pagamento eseguito dopo il fallimento dal terzo 'assegnato', che infatti estingue: per un verso, il debito*



del fallito verso il creditore pignorante (...) e per altro verso, il debito del debitor debitoris verso il fallito". Il par. 8.2. è in verità un sotto-paragrafo del paragrafo 8, il quale, richiamando il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza della Corte circa l'inefficacia ex art. 44 L.F. dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento dal terzo pignorato al creditore pignorante, mette in rilievo che tale giurisprudenza riguardava il caso in cui l'ordinanza di assegnazione era antecedente alla dichiarazione di fallimento (vengono citati, in specie, Cass. 14779/2016 e Cass. 25421/2015). Il sotto-paragrafo 8.1. sottolinea la diversità della fattispecie dal punto di vista della collocazione temporale dell'ordinanza di assegnazione. Quando, al par. 8.2., sopra riportato, la Corte adopera la locuzione "simili ipotesi" è evidente, allora, che non si sta riferendo solo allo specifico caso in esame (ordinanza di assegnazione post fallimento del debitore pignorato) ma, più in generale, anche alle ipotesi, richiamate al par. 8, e già decise dalla Corte, di ordinanza di assegnazione antecedente alla dichiarazione di fallimento. Il che d'altra parte è coerente con quel duplice effetto estintivo tipico della cessione del credito una volta che il pagamento del credito ceduto sia eseguito, che si tratti di cessione volontaria ovvero di cessione coattiva, e che è effetto del tutto indifferente alla collocazione cronologica dell'ordinanza di assegnazione: un unico atto solutorio estingue due distinti rapporti obbligatori.

I successivi paragrafi 8.3 e 8.4 sono particolarmente illuminanti (rispetto a una serie di precedenti di legittimità assai sintetici sul punto, e su cui si tornerà in prosieguo): il par. 8.3 riconduce la prima ipotesi (il pagamento che estingue il debito del fallito nei confronti del creditore pignorante) alla fattispecie dei pagamenti eseguiti, anche indirettamente, dal fallito, dunque al primo comma dell'art. 44 (il fallito attinge al proprio patrimonio pagando un creditore in modo preferenziale, e senza che questi sia sottoposto al concorso formale, cioè alla verifica dello stato passivo); il par. 8.4. riconduce poi la seconda ipotesi (il pagamento con cui il terzo pignorato estingue il proprio debito nei confronti del fallito) alla fattispecie dei pagamenti (non effettuati dal ma) riscossi o ricevuti dal fallito, della quale si occupa, sempre sancendone l'inefficacia, il secondo comma dell'art. 44 LF (che riguarda l'ipotesi in cui un credito sia in tal modo sottratto



all'acquisizione alla massa attiva fallimentare per iniziativa esclusiva del solo curatore fallimentare).

Le considerazioni svolte dalla Corte di cassazione nei due sotto-paragrafi ora citati, per quanto si è detto, non sono allora riducibili al solo caso all'esame della Corte, ma possono e devono estendersi anche al caso in cui l'ordinanza di assegnazione sia antecedente alla dichiarazione di fallimento. Su questo aspetto, l'ordinanza in commento non è del tutto chiara, anzi sembra non voler prendere posizione, limitandosi a richiamare quell'orientamento di legittimità secondo cui l'unico legittimato passivo, nei casi di pagamento effettuato al creditore pignorante dal terzo pignorato dopo il fallimento del debitore esecutato (ma in virtù di ordinanza di assegnazione antecedente), è il creditore "accipiens" e non anche il terzo pignorato. Questa giurisprudenza è stata sostanzialmente inaugurata con Cass. 10200/2001, che ha trovato poi conferma in varie pronunce successive: Cass. 12 gennaio 2006 n. 463, 31 marzo 2011 n. 7508, 19 luglio 2016 n. 14779. Il ragionamento seguito da questa giurisprudenza è il seguente: se l'ordinanza di assegnazione antecede il fallimento, la procedura esecutiva è efficacemente chiusa prima dell'apertura del concorso, sicché, da un lato, non trova applicazione l'art. 51 L.F., dall'altro la vicenda traslativa del credito, in via coattiva, si è realizzata con l'ordinanza di assegnazione, con ciò dovendosi necessariamente sostenere che il pagamento effettuato dal terzo pignorato a mani del creditore pignorante è, *ex latere solventis*, perfettamente valido ed efficace, posto che l'unico legittimato attivo è ormai il creditore pignorante. In altri termini, il diritto di credito, con l'assegnazione, fuoriesce dal patrimonio del fallito prima della dichiarazione di fallimento, e allora azionabile dal curatore fallimentare è soltanto l'azione di cui all'art. 44 comma 1 L.F., nei confronti del creditore che è stato pagato in spregio della "par condicio creditorum".

Questa ricostruzione, tuttavia, non convince, e va invece recuperato, portandolo alle sue conseguenze coerenti, il ragionamento diffusamente sviluppato dalla Corte di legittimità nel suo arresto più recente, quello, sopra analizzato, dell'8 giugno 2020. Abbiamo visto come la Corte, in ciò aderendo agli insegnamenti giurisprudenziali e dottrinali sulla cessione coattiva del credito, affermi non esservi dubbio che il fatto del pagamento



compiuto una volta dal terzo pignorato, ovvero “debitor debitoris”, produca un duplice effetto estintivo: è il pagamento a provocare questo duplice effetto, non la cessione del credito che ne è a monte. Quel pagamento intanto realizza il duplice effetto estintivo perché è indivisibilmente qualificabile quale atto solutorio che, nel momento in cui soddisfa il creditore del debitore fallito (così favorendolo *extra concursum*), estingue contestualmente il credito presente nel patrimonio del fallito. In altri termini, quel pagamento ha una natura duale, perché assomma in sé i caratteri del pagamento effettuato dal fallito (seppure a mezzo di un suo debitore, coattivamente delegato a tanto) e del pagamento ricevuto dal fallito: invece di ricevere il pagamento dal proprio debitore per poi versarlo al proprio creditore, il fallito subisce la descritta vicenda estintiva duale che realizza l’effettivo depauperamento della massa attiva fallimentare (sottrazione del pagamento da riceversi) con arricchimento di un unico creditore a danno degli altri creditori concorsuali. Se volessimo sviluppare il ragionamento per cui, una volta intervenuta l’assegnazione, il diritto di credito assegnato fuoriesce dal patrimonio del fallito, per entrare nella esclusiva titolarità del creditore assegnatario, il quale diventerebbe l’unico soggetto legittimato a “liberare” il terzo pignorato, ne conseguirebbe il venir meno del rapporto obbligatorio tra il terzo pignorato (quale debitore) e il fallito (quale creditore). Il creditore pignorante verrebbe allora pagato dal terzo pignorato che ormai è il debitore ceduto, ed è il nuovo debitore del creditore: il pagamento ricevuto da questo nuovo debitore non sarebbe il pagamento di un credito concorsuale, perché quel credito concorsuale non esiste più, se non in una forma condizionata (“salvo esazione”: in caso di inadempimento del “nuovo” debitore, infatti, la ragione di credito verso il debitore “cedente” resta integra). Ciò che si vuol dire è che l’orientamento di legittimità nella sua stratificazione nel tempo ha portato a “separare” l’effetto traslativo dell’ordinanza di assegnazione *ex latere solventis* dall’effetto traslativo *ex latere accipientis* a seconda che essa venga emessa prima o dopo la dichiarazione di fallimento, quando l’unico fatto giuridicamente rilevante rispetto ai due rapporti obbligatori coinvolti è l’effettiva esazione del credito: essa estingue i due debiti, ed è ad essa che occorre guardare per la proposizione di un’azione ex art. 44 L.F. che ha in



questo caso una duplice natura contestuale, e cioè ai sensi del primo comma dell'art. 44 nei confronti del creditore pignorante "accipiens", e ai sensi del secondo comma del medesimo articolo nei confronti del terzo pignorato e assegnato "solvens". Il rapporto di credito del fallito verso il terzo pignorato costituisce per l'appunto la "provvista" in forza della quale il creditore pignorante viene pagato con denaro che viene considerato "patrimonio" del fallito: detto in altri termini ancora, se è possibile esperire l'azione di cui al primo comma dell'art. 44 L.F. nei confronti del creditore "accipiens" è perché si reputa che egli sia stato pagato dal legittimato passivo del rapporto (il terzo assegnato) in forza dell'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, ma con provvista "sostanziale" del fallito: e la provvista è "sostanzialmente" del fallito perché questi aveva una ragione di credito nei confronti di un suo debitore che è stato assoggettato a pignoramento da parte del creditore del fallito. Provvista sostanziale che tale rimane nonostante la formale vicenda traslativa e la cui portata economica e patrimoniale, infatti, si apprezza soltanto con l'esazione del credito, cioè col pagamento: suscettibile di essere impugnato dal curatore per inefficacia ex art. 44 L.F. sotto entrambe le prospettive, di pagamento eseguito dal fallito e di pagamento ricevuto dal fallito. Poiché la sostanza economica della fattispecie giuridica è la medesima, naturalmente, la legittimazione passiva dell'azione deve poter essere duplice, ma dando luogo, nel caso di evocazione in giudizio tanto del "solvens" quanto dell'"accipiens" a una condanna in solido, che abiliterà il terzo pignorato, in ipotesi costretto a pagare una seconda volta al curatore fallimentare, a ripetere dal creditore le somme che esso abbia riscosso fuori concorso a seguito dell'adempimento dell'ordinanza di assegnazione. Alle medesime conclusioni si giunge ove, come nel caso di specie, sia stato evocato in giudizio solamente il "solvens": questi (oltre a poter chiedere la chiamata in causa del creditore pagato), ove paghi la curatela, avrà un'azione di indebito nei confronti dei due creditori soddisfatti al di fuori del concorso.

Vi è un ulteriore argomento che milita a favore del rilievo per così dire unitario del pagamento effettuato in ossequio a ordinanza di assegnazione del credito, e cioè sia "ex latere solventis" che "ex latere accipientis", e ciò indipendentemente da quando sia intervenuta l'ordinanza di assegnazione a



conclusione del pignoramento presso terzi, se prima o dopo il fallimento del debitore esecutato. Ove si accedesse all'idea che il credito assegnato è ormai fuoriuscito dal patrimonio del debitore esecutato una volta emessa l'ordinanza di assegnazione, ci troveremmo nella condizione in cui il curatore fallimentare giammai potrebbe avvalersi di quell'ordinanza per riscuotere i crediti del fallito, oggetto di assegnazione (questo nel caso in cui il terzo assegnato non abbia ancora, evidentemente, provveduto ad effettuare il pagamento). E infatti, rispetto alla posizione del debitore fallito, quella posta di attivo patrimoniale è un bene non più ricadente nel patrimonio del fallito, e rispetto al quale, allora, il creditore non potrebbe predicare alcuna legittimazione attiva. Neppure il curatore potrebbe avvalersi, però, degli effetti del pignoramento, sostituendosi ai creditori, potere che presuppone la pendenza di un'azione esecutiva nella quale spiegare intervento ai sensi dell'art. 107 comma 4 L.F.: infatti, come da costante insegnamento della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. 5 giugno 2020 n. 10820), il pignoramento presso terzi si chiude con l'ordinanza di assegnazione, e l'eventuale fase di opposizione agli atti avverso questa dà luogo a una fase di pura cognizione. Anche per tale ragione, allora, deve considerarsi che l'ordinanza di assegnazione realizza una traslazione del credito condizionata a un pagamento valido ed efficace, che tale sia anche ai sensi dell'art. 44 commi 1 e 2 L.F., il che implica che quella traslazione, in caso di fallimento del debitore, non può condurre al completamento della fattispecie complessa (esazione con liberazione del terzo assegnato) se non attraverso un pagamento dell'importo assegnato nelle mani del curatore, che cumulerà in quel caso la legittimazione a ricevere il pagamento alla legittimazione ad "eseguirlo" nelle forme del riparto fallimentare.

In conclusione, occorre, secondo l'adito Tribunale, portare alle sue coerenti conseguenze l'iter argomentativo sviluppato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10867 del 2020, con riferimento al duplice effetto estintivo del pagamento eseguito a seguito di ordinanza di assegnazione del credito, e alla riconduzione di ciascuno di questi due effetti, rispettivamente, alla fattispecie del primo e del secondo comma dell'art. 44, con la conseguente predicabilità della legittimazione passiva tanto del "solvens" (terzo pignorato e assegnato) quanto dell' "accipiens".



Ne consegue che l'odierna convenuta ha legittimazione passiva ai sensi dell'art. 44 comma 2 L.F., così dovendosi correttamente e compiutamente qualificare l'azione promossa dalla curatela, con condanna della stessa convenuta (e salvo il diritto di ripetizione sopra evocato) al pagamento a favore della curatela attrice dell'importo di euro 39.037,48, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Merita infine accoglimento anche l'ulteriore domanda di condanna al pagamento di euro 1.701,82, che si riferisce a debito riconosciuto dalla convenuta, anche in questa sede: né la convenuta si è liberata dalla predetta obbligazione, pur avendo dichiarato una generica disponibilità ad adempiervi.

Le spese vanno compensate stante la peculiarità della questione giuridica controversa, ancora non vagliata dalla giurisprudenza di legittimità in termini del tutto coerenti e consolidati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Fallimento A SRL nei confronti di N S SPA, ogni altra domanda, eccezione, richiesta disattese, così provvede:

- a) Accoglie la domanda ex art. 44 L.F. e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attrice di euro 39.037,48, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- b) Accoglie la domanda di adempimento e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento di euro 1.701,82 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- c) Spese compensate.

Napoli, il 2 novembre 2022

Il Giudice

Dott. Eduardo Savarese

